



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 31.10.2023

Oggetto: Revoca, ex art. art.21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii., della procedura di selezione del personale di cui ai bandi approvati con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3/2022, adottata nella seduta del 30 marzo 2022 ed attuata con la Determinazione del Direttore Generale n.397 dell'11 ottobre 2022, nonché di tutti gli atti consequenziali

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI, per quanto concerne i poteri:

- la Legge Regionale Statutaria del Lazio 11 novembre 2004, n.1, recante il *“Nuovo Statuto della Regione Lazio”*, e ss. mm. e ii.
- la Legge Regionale del Lazio 3 settembre 2002, n. 30, recante *“Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”*, e ss. mm. e ii.;
- il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108, cd. *“Decreto Semplificazioni”*;
- lo Statuto dell'ATER della Provincia di Viterbo approvato con delibera del C.d.A. n.11 del 15/03/2004, poi modificato ed aggiornato con deliberazioni del Commissario Straordinario n.5 del 22/03/2011, n.16 del 01/08/2014 e n.17 del 08/08/2014;
- la delibera del Commissario Straordinario n.15 del 30/10/2020, con la quale veniva modificato e revisionato l'assetto organizzativo aziendale;
- la deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2023, n. 237 avente ad oggetto: *“Commissariamento straordinario delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo, del Comprensorio di Civitavecchia e prosecuzione del commissariamento dell'ATER del Comune di Roma e dell'ATER della provincia di Roma”*;
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio 1° agosto 2023, n. T00155, recante *“Nomina del Commissario straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Viterbo”*.

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/2022, adotta nella seduta del 23/02/2022 recante ad oggetto *“Variazione dotazione organica, programmazione annuale del fabbisogno di personale e relativo piano assunzionale”* con la quale veniva stabilito:

- di approvare la variazione della dotazione organica nonché la programmazione del fabbisogno di personale;
- di prevedere di dare avvio ad una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata al reclutamento progressivo di n. 4 unità di personale di categoria A3 e di n. 7 unità di personale di categoria B3, con facoltà per il Direttore Generale, in caso di reclutamento di più figure con il medesimo profilo professionale ed il medesimo inquadramento iniziale, di procedere all'assunzione immediata, all'esito

delle procedure di reclutamento, di una unità di personale per ciascun profilo professionale, con differimento dell'assunzione delle unità residue mediante lo scorrimento della graduatoria, nel corso del periodo di validità della stessa, per i seguenti profili professionali: Ingegnere (A3), Specialista contabile e/o gestionale (A3), Specialista amministrativo con indirizzo giuridico (A3), Geometra (B3), Perito Terzo tecnico (B3), Istruttore amministrativo (B3), Istruttore amministrativo contabile (B3), con una spesa assunzionale di complessivi Euro **347.565,61**;

- di dare mandato al Direttore Generale di indire le procedure selettive, per il reperimento delle suddette posizioni;
- di demandare al Direttore Generale l'adozione dei successivi atti conseguenti con la pubblicazione dei relativi bandi di selezione;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3/2022, adottata nella seduta del 30 marzo 2022, recante ad oggetto: *"Approvazione Bando Procedura di selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di complessive 7 unità, di cui 4 in categoria economica B3 e 3 in categoria economica A3 del CCNL Federcasa"* con la quale veniva stabilito:

- di approvare il Bando per la Procedura di selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di complessive 7 unità, di cui 4 in categoria economica B3 e 3 in categoria economica A3 del CCNL Federcasa.
- di dare atto che gli oneri economici connessi alle procedure assunzionali verranno impegnati con apposita determinazione direttoriale;
- di dare avvio alle procedure selettive approvate finalizzate alla formazione di una graduatoria;
- di nominare Responsabile del Procedimento la Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane Antonella Zei;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.397 dell'11.10.2022, recante ad oggetto: *"Procedure di selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 7 unità di cui 4 in categoria B3 e n.3 in categoria economica A3 del CCNL Federcasa. Presa d'atto indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione aziendale approvazione stesura finale Bandi"*, con la quale venivano approvati i bandi per ogni profilo professionale, come di seguito riportati:

- 1 unità, Profilo professionale Geometra di categoria economica B3;
- 1 unità, Profilo professionale Ingegnere Civile, in categoria economica A3;
- 1 unità, Profilo professionale Istruttore amministrativo contabile, categoria economica B3;
- 1 unità, Profilo professionale Istruttore amministrativo, in categoria economica B3;
- 1 unità, Profilo professionale Perito Terzo tecnico, di categoria economica B3;
- 1 unità, Profilo professionale Specialista amministrativo con indirizzo giuridico in categoria economica A3;
- 1 unità, Profilo professionale Specialista contabile e/o gestionale in categoria economica A3;

CONSIDERATO che l'Azienda aveva avviato la richiamata procedura di selezione del personale sul presupposto che l'art.13 della L.R. del Lazio n.20 del 30 dicembre 2021, nel modificare l'art.8 della L.R. del Lazio n.6 del 18 febbraio 2002, introducendo il nuovo comma 2-bis (che, testualmente, dispone: *"2 bis. Gli enti pubblici economici aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e verifica, da un lato, e gestione, dall'altro, e stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo e successive modifiche"*), avesse fatto venire meno la necessità di ottenere la formale e preventiva autorizzazione della competente Direzione Regionale;

DATO ATTO che, nel corso della successiva corrispondenza (cfr., da ultimo, note della Regione Lazio prot. nn.1151012 del 16.11.2022, 198554 del 22.02.2023, 304190 del 17.03.2023, 330363 del 24.03.2023, 364725 del 31.03.2023, 380070 del 04.04.2023) l'amministrazione regionale ha formulato plurime richieste di informazioni che presuppongono, in capo all'A.T.E.R. della Provincia di Viterbo, lo status di "Pubblica Amministrazione" e non di "ente pubblico economico";

CONSIDERATO, inoltre, che con la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 981 del 4 novembre 2022 (recante *"Aggiornamento del perimetro di consolidamento della Regione Lazio per l'esercizio 2021. Approvazione dell'elenco dei soggetti componenti il "Gruppo Regione Lazio" e dell'elenco dei soggetti inclusi nel bilancio consolidato, ai sensi dell'allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*), la Regione Lazio ha inserito espressamente l'A.T.E.R. della Provincia di Viterbo nel novero di quelle aziende rientranti nel bilancio consolidato della regione stessa;

RITENUTO, dunque, che la situazione di oggettiva incertezza in ordine alla natura giuridica dell'Azienda e al regime giuridico applicabile in tema di disposizioni vincolistiche dettate in materia di finanza pubblica, ivi inclusa la necessità di acquisire l'autorizzazione dalla competente direzione regionale, è stata da ultimo dissolta direttamente dalla Regione Lazio, che, con la nota prot. U0793006 del 17 luglio 2023, ha precisato che le A.T.E.R. *"sono incluse nel perimetro di consolidamento del bilancio consolidato della Regione Lazio (e pertanto soggiacciono, indiscutibilmente, ai poteri di controllo dell'Ente Regione con particolare riferimento agli atti di spesa che incidono sul bilancio regionale, compresa la spesa per il personale)"*;

DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione dei bandi, la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, sulla scorta di orientamenti recentemente espressi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, con riferimento al personale aziendale inquadrato nella categoria B del CCNL Federcasa che svolge attività di elevato contenuto professionale tecniche e/o amministrative, specialistiche e/o di coordinamento tipiche della professione di geometra, ha sostenuto la tesi della obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa previdenziale dei geometri, con conseguente coesistenza di una duplice posizione previdenziale per il medesimo dipendente, delle quali una (quella aperta presso la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti) con oneri interamente a carico del dipendente;

DATO, altresì, **ATTO** che il personale interessato da questa problematica ha chiesto all'Azienda datrice di lavoro di accollarsi gli oneri connessi all'iscrizione obbligatoria presso la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, rappresentando che, in caso di indisponibilità dell'Azienda a procedere in tal senso, si vedrebbe costretto a cancellarsi dall'Albo dei Geometri, al fine di ottenere la cancellazione dell'iscrizione obbligatoria alla cassa previdenziale dei geometri;

RITENUTO che, a seguito dell'appalesarsi di tale questione, ed in attesa della definizione della stessa, è opportuno e prudentiale avviare una riflessione sulle complessive scelte organizzative aziendali, anche per evitare incrementi di oneri allo stato non quantificabili;

RITENUTA la necessità di verificare la correttezza del budget assunzionale utilizzabile prima di procedere al reperimento di ulteriori risorse, come pure di aggiornare il fabbisogno di personale espresso dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/2022, anche al fine di determinare le priorità nella scelta delle figure professionali già individuate, in considerazione di una necessaria modifica dei parametri di calcolo di tale budget rispetto a quanto precedentemente definito, conseguente alla rigida applicazione dei vincoli assunzionali tipici delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione dei bandi di gara, sono pervenute diverse domande di partecipazione per ogni profilo e che nessun ulteriore atto della procedura è stato posto in essere;

VISTO l'art.21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa (cfr. *Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., 01/04/2020, n. 230*), in tema di revoca delle procedure concorsuali, ha affermato che solo con la stipulazione del contratto individuale di lavoro la posizione giuridica del partecipante ad un concorso diventa di diritto soggettivo, rimanendo per l'innanzi di mero interesse legittimo o, addirittura, di mera aspettativa;

TENUTO CONTO che, in considerazione dello stato primordiale in cui si trova la procedura concorsuale, non vi sono danni emergenti da indennizzare;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n.190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

CONSIDERATO che gli avvisi all’epoca pubblicati prevedevano il versamento, da parte di ciascun candidato, della tassa di € 10,00 necessaria per partecipare ad ogni singola procedura selettiva e che, alla luce della disposta revoca, appare opportuno e necessario procedere alla restituzione degli importi incassati a tale titolo a favore di ciascun candidato che formulerà apposita istanza di rimborso, indicando gli estremi del conto corrente bancario sul quale effettuare il rimborso (che verrà eseguito al netto delle spese di bonifico), nonché la prova dell’intervenuto pagamento della predetta tassa di € 10,00;

DELIBERA

1 - di revocare, ai sensi dell’art. art.21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii., la procedura di selezione del personale di cui ai bandi approvati con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3/2022, adottata nella seduta del 30 marzo 2022 ed attuata con la Determinazione del Direttore Generale n.397 dell’11 ottobre 2022, nonché tutti gli atti consequenziali;

2 - di dare notizia, a mezzo di posta elettronica ordinaria, a tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ad uno o più bandi, dell’intervenuta revoca della procedura concorsuale;

3 – di autorizzare il rimborso della tassa di partecipazione di € 10,00 a favore di ciascun candidato che ne farà richiesta, con le modalità esplicitate in premessa;

4 - di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dagli artt. 23- 30 del D.Lgs n.33/2013 come modificato dal D. Lgs. n.97/2016, mediante la pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente del profilo aziendale, nonché mediante pubblicazione dell’avviso sulla GURI e affissione all’albo aziendale, a cura del Responsabile dell’Ufficio/Referente.

F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Diego Bacchiocchi